

## 16

Invigilerà, onde gli Effetti caricati nel Bastimento non vengano per niun modo guasti, pregiudicati, o derubati dalla negligenza, o malizia altrui, dovendo al caso di qualche scoperta informarne prontamente il suo Capitanoio.

## 17

Veglierà altresì con la maggior attenzione, perchè non siano introdotti, tanto in questa Città, quanto in altri Porti, ove si caricasse il Bastimento, Merci, Effetti, od altre cose proibite, o di contrabbando, nemmeno per commissione del proprio Capitanoio, Parcenevole, o altro Mercante Caricatore; ed in caso di collusione, o di maliziosa negligenza, oltre l'essere deprecato dai Libri della Scuola de' Marinari, e privo per conseguenza de' benefizj della medesima, sarà altresì severamente punito dal Magistrato de' Cinque Savj alla Mercanzia.

## 18

Non potrà mai dar Dinaro in anticipazione per rifarcirli poi con paghe, robe, o Effetti de' Marinari del suo Equipaggio; dichiarandosi, che farà sempre irrito, e nullo qualunque Contratto, che a tal oggetto venisse fatto.